



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0343/2012

19.10.2012

RELAZIONE

sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori
(2012/2037(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Birgit Collin-Langen

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	7
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI.....	10
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	14

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (2012/2037(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0343/2012),
- A. considerando che l'apertura dei mercati nazionali per l'importante settore economico rappresentato dal credito al consumo, il rafforzamento della concorrenza, le misure contro livelli diversi di protezione dei consumatori, l'eliminazione delle potenziali distorsioni della concorrenza tra gli operatori di mercato nonché il miglioramento del mercato interno sono priorità politiche dell'Unione europea e sono nell'interesse dei consumatori e dei creditori;
- B. considerando che la direttiva sul credito ai consumatori, che prevede un'armonizzazione definitiva mirata su cinque sottosectori, lasciando agli Stati membri margini di manovra limitati, in particolare per quanto riguarda i diversi approcci in materia di recepimento, ha consentito di istituire un quadro giuridico europeo comune per la protezione dei consumatori;
- C. considerando tuttavia che vi sono ancora ostacoli di tipo giuridico e pratico;
- D. considerando che, come risulta dallo studio del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori, alcune disposizioni specifiche della direttiva – ad esempio l'articolo 5 sulle informazioni precontrattuali – non hanno conseguito l'armonizzazione auspicata delle norme nazionali in materia di protezione dei consumatori a causa di differenze di interpretazione e attuazione negli Stati membri;
- E. considerando che, a causa del breve tempo a disposizione e delle numerose e importanti modifiche giuridiche da apportare, non tutti gli Stati membri hanno proceduto al recepimento nei tempi previsti o, in alcuni casi, in modo del tutto corretto;
- F. considerando che, in base alle statistiche effettuate, il numero di crediti al consumo contratti a livello transfrontaliero non è aumentato in seguito all'entrata in vigore della presente direttiva, e che ciò potrebbe essere spiegato da vari fattori come la lingua, ma anche dai gravi problemi che colpiscono il settore finanziario e dalla mancanza di informazioni sufficienti per i consumatori sulle opportunità di credito al consumo transfrontaliero e sui diritti che i consumatori hanno nel concludere tali contratti;
- G. considerando che prassi adeguate relative alla protezione dei consumatori nel settore del credito svolgono un ruolo significativo nel garantire la stabilità finanziaria e che la volatilità dei tassi di cambio crea rischi significativi per i consumatori, specie in periodi di crisi finanziaria;

- H. considerando che livelli eccessivi di prestiti ai consumatori in valuta estera hanno aumentato i rischi e le perdite a carico delle famiglie;
- I. considerando che il 21 settembre 2011 il Comitato europeo per il rischio sistemico ha adottato un'importante raccomandazione sui prestiti in valuta estera (CERS/2011/1);
- K. considerando che, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva, la Commissione dovrà avviare una procedura di revisione relativa a taluni aspetti della direttiva e che a tal fine essa ha già commissionato uno studio;
- L. considerando che il Parlamento ritiene molto importante essere informato in merito alle diverse fasi ed all'esito della revisione e disporre della possibilità di esprimere il suo parere;
1. plaude al fatto che la Commissione abbia già avviato, in vista della revisione della direttiva, uno studio sugli effetti della stessa sul mercato interno e sulla tutela dei consumatori, al fine di valutarne l'impatto a livello transfrontaliero, e loda il notevole lavoro svolto dalla Commissione, dai legislatori nazionali e dagli istituti di credito;
 2. sottolinea che un miglioramento dei mercati transfrontalieri del credito al consumo apporterebbe un valore aggiunto europeo in termini di potenziamento del mercato interno; ritiene che tale obiettivo potrebbe essere conseguito, tra l'altro, mediante una migliore informazione dei consumatori in merito alla possibilità di ottenere crediti al consumo in altri Stati membri ed in merito ai diritti di cui godono i consumatori nel concludere tali contratti;
 3. nota che il credito al consumo transfrontaliero rappresenta meno del 2% del mercato globale del credito al consumo e che il 20% circa di tali crediti sono sottoscritti online;
 4. sottolinea che uno degli obiettivi della direttiva è di garantire la disponibilità di informazioni – agevolando così il funzionamento del mercato unico anche nel settore dell'erogazione di prestiti – e che è pertanto necessario valutare se il numero dei contratti di credito transfrontalieri è in crescita;
 5. ritiene che le disposizioni relative alle informazioni precontrattuali, le spiegazioni previste all'articolo 5, paragrafo 6, e la valutazione del merito creditizio di cui all'articolo 8 svolgano un ruolo importante nel migliorare la consapevolezza dei consumatori sui rischi inerenti ai prestiti in valuta estera;
 6. chiede tuttavia che le autorità di vigilanza impongano agli istituti finanziari di fornire ai consumatori spiegazioni personalizzate, complete e facilmente comprensibili riguardo ai rischi inerenti ai prestiti in valuta estera e riguardo all'impatto sulle rate di rimborso, che può derivare da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il consumatore è domiciliato nonché da un aumento del tasso di interesse estero; ritiene che tali spiegazioni debbano essere fornite prima della firma di qualsiasi contratto;
 7. prende atto delle preoccupazioni sollevate in alcuni Stati membri in merito alla modalità in cui le informazioni precontrattuali sono presentate ai consumatori attraverso il modulo

"Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", la cui natura tecnica si ripercuote sulla capacità dei consumatori di capirlo efficacemente; ritiene che l'efficacia di tale modulo dovrebbe essere un aspetto importante nella valutazione dell'impatto della direttiva eseguita dalla Commissione;

8. accoglie con favore l'operazione di controllo "SWEEP" attuata dalla Commissione nel settembre 2011, da cui è emerso che il 70% dei siti web degli istituti finanziari controllati aveva omesso informazioni importanti nella pubblicità o nelle offerte e presentava i costi in modo fuorviante, ed invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per rimediare a tale problema; osserva, a tale riguardo, che le norme relative agli esempi rappresentativi talvolta non sono applicate come prescritto e che è quindi necessario un miglioramento;
9. chiede che le pratiche pubblicitarie e di commercializzazione degli istituti finanziari siano rigorosamente controllate onde evitare informazioni ingannevoli o errate a livello della pubblicità o della commercializzazione dei contratti di credito;
10. rileva che alcuni Stati membri hanno sfruttato la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione ad altri prodotti finanziari, senza che ciò abbia determinato incongruenze nell'applicazione della direttiva;
11. sottolinea che le disposizioni giuridiche dovrebbero riflettere le normali prassi e le esigenze del consumatore e dell'imprenditore medio e non costituire la risposta a pochi casi di violazione delle norme, tale da rendere le informazioni fornite al consumatore meno comprensibili, trasparenti e comparabili;
12. è del parere che una maggiore quantità di disposizioni non si traduce automaticamente in un livello più alto di tutela dei consumatori e che una quantità eccessiva di informazioni rischia di confondere i consumatori inesperti invece di aiutarli; riconosce, a tale riguardo, la consulenza, l'assistenza e la competenza finanziaria fornite dalle associazioni di consumatori ed il loro ruolo potenziale nella ristrutturazione del credito a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
13. chiede che i consumatori abbiano il diritto di essere informati dei costi dei servizi ausiliari nonché del loro diritto di acquistare detti servizi, ad esempio un'assicurazione, da fornitori alternativi; ritiene che gli istituti finanziari debbano essere tenuti a operare una distinzione fra tali servizi e relativi oneri e quelli attinenti al prestito in capitale, nonché a precisare quali servizi siano essenziali per la dilazione del prestito e quali a totale discrezione del mutuatario;
14. ritiene che occorra esaminare con maggiore attenzione le difficoltà che potrebbero insorgere nell'esercizio del diritto di recesso nel caso di contratti collegati; sottolinea l'importanza di rendere i consumatori consapevoli del fatto che, qualora esercitino il diritto di recesso da un contratto in cui il fornitore o il prestatore di servizi riceve direttamente l'importo corrispondente dal creditore mediante un contratto accessorio, il consumatore non è tenuto a pagare alcuna tassa, commissione o spesa in relazione al servizio finanziario fornito;
15. chiede alla Commissione di valutare la portata della mancata conformità con gli obblighi

di informazione nei contratti in cui gli intermediari non sono vincolati da obblighi di informazione precontrattuale, al fine di stabilire come proteggere al meglio i consumatori in tali situazioni;

16. reputa che si debba prestare particolare attenzione alle norme complesse che disciplinano il rimborso anticipato;
17. ritiene che, prima di qualsiasi modifica dei tassi di interesse, occorra avvertire i consumatori lasciando loro tempo sufficiente per verificare il mercato e cambiare creditore prima che le modifiche abbiano effetto;
18. rileva che occorre migliorare l'interpretazione dell'espressione "esempio rappresentativo";
19. sottolinea che occorre garantire una metodologia uniforme di calcolo del tasso annuo effettivo globale, chiarire i punti poco chiari ed assicurare la coerenza con tutti gli altri strumenti giuridici;
20. invita gli Stati membri a garantire che alle autorità di vigilanza nazionali siano attribuiti tutti i poteri e le risorse necessari per adempiere ai loro compiti; chiede che le autorità di vigilanza nazionali monitorino la conformità con le disposizioni della direttiva e le applichino in modo efficace;
21. sottolinea che, nello stabilire i termini di recepimento in futuro, è necessario prestare maggiore attenzione alle modifiche al diritto nazionale che la procedura di recepimento comporta;
22. chiede agli Stati membri di estendere l'attuale livello di protezione dei consumatori al credito, incluso il credito a breve termine, fornito attraverso Internet, mediante servizi di messaggi brevi (SMS) o altri mezzi di comunicazione a distanza, che sono sempre più frequenti sul mercato del credito al consumo, relativo a importi inferiori alla soglia di 200 EUR e attualmente escluso dall'ambito di applicazione della direttiva;
23. sottolinea che attualmente non vi sono motivi per una revisione della direttiva, ma che invece ci si dovrebbe adoperare affinché essa sia recepita e applicata correttamente;
24. reputa che, per incoraggiare un recepimento completo e corretto, occorra valutare l'impatto effettivo e concreto della direttiva prima che la Commissione proponga emendamenti eventualmente necessari; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione della direttiva e una valutazione completa del suo impatto in relazione alla protezione dei consumatori, tenendo conto delle ripercussioni della crisi finanziaria e del nuovo quadro giuridico dell'UE in materia di servizi finanziari;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

La direttiva in materia di credito ai consumatori persegue due obiettivi: un livello elevato di tutela dei consumatori e il rafforzamento del mercato interno transfrontaliero del credito al consumo.

Un'armonizzazione definitiva di taluni aspetti essenziali del diritto del credito ha consentito senza dubbio di innalzare sensibilmente il livello di tutela dei consumatori in Europa. L'aumento del credito al consumo transfrontaliero sembra essere tuttavia poco significativo. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che solo pochi istituti finanziari offrono crediti al consumo transfrontalieri e che negli ultimi anni, a causa della crisi dei mercati finanziari, il mercato ha registrato un calo generale.

Inoltre, i fattori che ostacolano il credito al consumo transfrontaliero sono da ricondurre più a problemi linguistici o alla mancanza di un contatto personale con l'istituto finanziario che non al quadro giuridico.

Problemi specifici nel quadro del riesame:

1. Termine di recepimento:

Alcuni Stati membri hanno proceduto al recepimento tardivo di tutta o parte della direttiva. Tali ritardi erano dovuti soprattutto al termine di recepimento di soli due anni e alla vastità dell'ambito di applicazione della normativa. È stato infatti necessario modificare numerose misure esistenti o introdurre di nuove nei settori più diversi, quali tutela del consumatore, regolamentazione del credito in generale, accesso alle banche dati ecc. Si tratta di procedure molto complesse che riguardano sia le autorità legislative nazionali sia gli istituti finanziari. Appare pertanto opportuno prevedere tempi più lunghi e stabilire un termine di recepimento di tre anni.

2. Ambito di applicazione:

Molti Stati membri hanno esteso l'ambito di applicazione ad altri prodotti finanziari, ad esempio i crediti garantiti da ipoteca o i contratti di locazione o di leasing. Ciò sembra tuttavia non creare alcun problema.

3. Pubblicità:

Nell'ambito delle disposizioni in materia di pubblicità, gli Stati membri hanno fatto ricorso a diverse possibilità di recepimento. Sono emersi alcuni problemi riguardo alla precisa interpretazione del termine "esempio rappresentativo".

Nel 2011 la Commissione ha proceduto alla verifica di 562 siti web riguardanti il credito al consumo (SWEEP). Secondo i risultati emersi, nel 46% dei siti web controllati mancavano informazioni obbligatorie nella pubblicità, nel 43% di essi mancavano nell'offerta informazioni chiare relative ai costi totali, alla durata del contratto nonché ad alcuni costi correlati al credito e nel 20% di essi la presentazione dei costi era fuorviante. Nella fase attuale di esecuzione dell'iniziativa le autorità nazionali contattano le imprese, le invitano a un

chiarimento e ad apportare le correzioni necessarie.

4. Informazioni precontrattuali:

Le disposizioni riguardanti le informazioni precontrattuali, che devono essere messe a disposizione dei consumatori su un formulario standard, sono state armonizzate in modo definitivo. Il recepimento nel diritto nazionale è stato effettuato talvolta in modo letterale e talvolta ricorrendo a miglioramenti e adattamenti linguistici.

Alcuni Stati membri hanno messo in dubbio l'efficacia delle informazioni standard, le quali sarebbero troppo vaste, difficilmente comprensibili e in parte troppo tecniche, così da irritare i consumatori. Ci si domanda inoltre se siano adatte a fungere da strumento comparativo per i crediti di diversi offerenti. Si osserva altresì che la fornitura di un formulario di informazioni standard ha provocato l'aumento delle spese sostenute dai creditori, il che si rispecchia nei costi del credito.

5. Informazioni contrattuali:

Il recepimento dell'ampio sistema introdotto di recente non ha provocato problemi noti.

6. Diritto di recesso:

Il diritto di recesso, esistente già in precedenza in alcuni Stati membri, è stato ora introdotto in modo definitivo e uniforme. La questione riguardante il momento in cui comincia a decorrere il periodo di recesso rimane problematica. Alcuni Stati membri hanno stabilito che il periodo di recesso comincia a decorrere soltanto dopo un periodo di riflessione (o "di raffreddamento") o che la mancanza di informazioni contrattuali ritarda l'avvio del periodo di recesso. Inoltre, sono emersi dubbi quanto al fatto che il diritto di recesso possa essere esercitato soltanto dopo il rimborso del credito.

7. Rimborso anticipato:

Non sono note grandi difficoltà per quanto concerne il recepimento delle disposizioni relative al rimborso anticipato. In alcuni Stati membri, che in precedenza non prevedevano il risarcimento del creditore, sono emerse critiche riguardo al fatto che tale risarcimento comporterebbe una diminuzione del livello di protezione dei consumatori.

8. Calcolo del tasso annuo effettivo globale:

Le disposizioni relative al calcolo del tasso annuo effettivo globale sono state completate nel 2011 nel quadro della procedura di comitatologia. Sembrano tuttavia sussistere dubbi in determinati casi specifici.

La Commissione ha pubblicato orientamenti sull'interpretazione del concetto di "tasso annuo effettivo globale", che non sono tuttavia giuridicamente vincolanti quanto una legge.

È auspicabile che le disposizioni relative al calcolo del tasso annuo effettivo globale siano

applicate in modo identico in tutti gli strumenti giuridici europei.

9. Spiegazioni:

Gli Stati membri hanno recepito in modi diversi le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, relative alle spiegazioni da fornire obbligatoriamente. Alcuni Stati membri hanno concretizzato tale obbligo elencando le singole misure specifiche necessarie. L'Austria, ad esempio, ha previsto una norma particolare che impone di sottolineare i rischi in caso di crediti in valuta straniera.

10. Valutazione del merito creditizio:

Gli Stati membri hanno recepito in modi diversi l'obbligo di valutare il merito creditizio dei consumatori. Alcuni di essi hanno dato una forma concreta a tale valutazione del merito creditizio, ad esempio rendendo obbligatoria la consultazione di una base di dati. Altri Stati membri lasciano ai tribunali il compito di determinare se gli obblighi sono stati rispettati.

11. Crediti SMS:

La domanda di crediti SMS è in costante aumento; questo tipo di credito non viene più offerto solamente nei paesi scandinavi ma anche nel Regno Unito e negli Stati membri dell'Europa orientale. Gli Stati membri sono invitati ad accordare un'attenzione particolare a tale problema e a garantire un'effettiva protezione dei consumatori. In tale ambito, gli Stati membri dovranno tenere conto delle specificità nazionali e, ove opportuno, adottare misure che vadano oltre le disposizioni della direttiva sul credito ai consumatori.

12. Conclusione:

La Commissione dovrebbe ora verificare il recepimento della direttiva e insistere sulla sua corretta applicazione negli Stati membri. Occorre inoltre lasciare alle parti interessate il tempo necessario per abituarsi alle nuove norme e acquisire esperienza. È altresì opportuno procedere a una valutazione approfondita dell'impatto della direttiva sul piano giuridico e pratico, per poi, ove necessario, proporre le modifiche alla direttiva su tale base.

8.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sull'applicazione della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo
(2012/2037(INI))

Relatore per parere: Theodor Dumitru Stolojan

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- considerando che la direttiva 2008/48/CE¹ relativa ai contratti di credito ai consumatori è stata approvata prima della crisi finanziaria,
 - considerando che in alcuni Stati membri un eccessivo ricorso al credito al consumo ha contribuito alla crisi,
 - considerando che livelli eccessivi di prestiti ai consumatori in valuta estera hanno aumentato i rischi e le perdite a carico delle famiglie,
 - sottolineando l'importanza della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 21 settembre 2011, sui prestiti in valuta estera (CERS/2011/1),
1. chiede che le autorità di vigilanza impongano agli istituti finanziari di fornire ai consumatori informazioni personalizzate, complete e facilmente comprensibili riguardo ai rischi inerenti ai prestiti in valuta estera e all'impatto sulle rate di rimborso che può derivare da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il consumatore è domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero; ritiene che tali informazioni debbano essere incluse nella pubblicità riguardante i contratti di credito ai consumatori in valuta estera, nelle informative precontrattuali e nei contratti di credito ai consumatori;

¹ GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

2. chiede che gli istituti finanziari siano tenuti a fornire ai consumatori le informazioni personalizzate necessarie per raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito, e ciò in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito;
3. chiede che gli istituti finanziari siano tenuti ad avvertire il consumatore ogniqualvolta, in considerazione della situazione finanziaria di quest'ultimo, il contratto di credito può comportare per lui un rischio specifico;
4. chiede alle autorità di vigilanza di tenere sotto stretta osservazione i rischi di finanziamento e di liquidità derivanti dai prestiti in valuta estera, di agire al fine di evitare rischi eccessivi e di chiedere agli istituti finanziari di disporre di sistemi efficaci in materia di determinazione dei prezzi, dotazione di capitale e gestione della liquidità per trattare i prestiti in valuta estera e tenere conto della capacità del consumatore di sopportare le fluttuazioni dei tassi di cambio all'atto di valutarne il merito creditizio; chiede agli Stati membri di far sì che gli istituti finanziari siano tenuti a garantire che il consumatore abbia il diritto di convertire il prestito in una valuta alternativa, secondo un metodo trasparente comunicatogli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, e agli istituti finanziari di fornire al consumatore a prezzi ragionevoli uno strumento di copertura dei cambi valutari, allo scopo di limitare il rischio di fluttuazioni monetarie sfavorevoli sui rimborsi;
5. chiede una revisione delle disposizioni della direttiva 2008/48/CE in materia di tasso annuo effettivo globale, allo scopo di tenere conto in modo più adeguato delle caratteristiche dei prestiti in valuta estera e a tasso variabile;
6. chiede agli enti creditizi di prestare particolare attenzione nella concessione di crediti al consumo aventi durata superiore a cinque anni, onde garantire che siano nell'interesse superiore del consumatore interessato;
7. invita gli istituti finanziari a non fornire crediti al consumo garantiti dall'abitazione del consumatore qualora quest'ultimo non percepisca uno stipendio o un salario adeguati e a fornire crediti al consumo solo dopo aver stabilito il merito creditizio del consumatore e, se del caso, dopo aver acquisito idonee garanzie collaterali, onde assicurare un livello di rischio adeguato sia per il consumatore che per il fornitore;
8. chiede che i consumatori abbiano il diritto di essere informati dei costi dei servizi ausiliari nonché del loro diritto di acquistare detti servizi, ad esempio un'assicurazione, da fornitori alternativi; ritiene che gli istituti finanziari debbano essere tenuti a operare una distinzione fra tali servizi e relativi oneri e quelli attinenti al prestito in capitale, nonché a precisare quali servizi siano essenziali per la dilazione del prestito e quali a totale discrezione del mutuatario;
9. sottolinea che uno degli obiettivi della direttiva è di garantire la disponibilità di informazioni – agevolando così il funzionamento del mercato unico anche nel settore dell'erogazione di prestiti – e che è pertanto necessario valutare se il numero dei contratti di credito transfrontalieri è in crescita e se sono necessari ulteriori miglioramenti;

10. chiede che le pratiche pubblicitarie e di commercializzazione degli istituti finanziari siano rigorosamente controllate onde evitare informazioni ingannevoli o errate a livello della pubblicità o della commercializzazione dei contratti di credito;
11. invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione della direttiva e una valutazione completa del suo impatto in relazione alla protezione dei consumatori, tenendo conto delle ripercussioni della crisi finanziaria e del nuovo quadro giuridico dell'UE in materia di servizi finanziari;
12. chiede una revisione della direttiva 2008/48/CE allo scopo di integrare detta direttiva e quella sui contratti di credito relativi a immobili residenziali in un'unica direttiva.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	7.6.2012
Esito della votazione finale	+: 38 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain
Supplenti presenti al momento della votazione finale	David Casa, Philippe De Backer, Vicky Ford, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Theodoros Skylakakis, Emilie Turunen
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Robert Sturdy

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	11.10.2012
Esito della votazione finale	+ : 33 - : 0 0 : 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal